



**PARERE MOTIVATO
n.174 dell'1 Ottobre 2019**

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità per la Variante Generale del Piano degli Interventi fase 3 del Comune di Cornedo Vicentino (VI).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 1 Ottobre 2019 come da nota di convocazione in data 30 Settembre 2019 prot. N.418506;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Cornedo Vicentino con nota pec acquisita al protocollo regionale al n.165881 del 26.04.2019, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante Generale del Piano degli Interventi fase 3, successivamente in data con nota pec acquisita al protocollo regionale n. 337957 del 29.07.2019 ha fatto pervenire integrazioni.

PRESO ATTO CHE è pervenuto il seguente parere da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.89638 del 12.09.19 assunto al prot. Reg. al n.393170 del 12.09.19 di ARPAV

pubblicato e scaricabile al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 115/2019 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

PRESO ATTO CHE il Comune con nota pec acquisita al prot. regionale n. 298165 del 05.07.2019 ha fatto pervenire dichiarazione del responsabile del procedimento attestante che entro i termini sono pervenute n.6 osservazioni e due fuori termine delle quali nessuna attinente il Rapporto Ambientale Preliminare o con valenza ambientale.

PREMESSO CHE l'Amministrazione Comunale di Cornedo Vicentino ha dato avvio alla revisione del PRG/PI e con DCC n. 48 del 30/10/2014 e n. 8 del 23/02/2015 è stato approvato il Primo P.I. Successivamente, con D.C.C. n. 12 del 19.04.2016 è stata adottata la variante n. 1 al PI, approvata con DCC n. 19 del 23.05.2017. Il Sindaco, nella seduta del 07.06.2016, ha illustrato al Consiglio Comunale il "*Documento Preliminare della Variante generale al Piano degli Interventi*", deliberazione di C.C. n. 19 del 07.06.2016). In quel Documento prevedeva esplicitamente che la variante al PI, poteva essere adottata in fasi separate e successive in relazione ai contenuti o alle priorità che saranno riconosciute.

Conseguentemente il procedimento di formazione della Variante Generale è già stato articolato in due fasi, denominate "fase 1" e "fase 2", approvate rispettivamente con deliberazioni di Consiglio Comunale nr. 5 del 21.03.2018 e DCC n. 23 del 4.07.2018.

CONSIDERATO CHE l'oggetto della presente valutazione è la variante al PI "fase 3", che recependo i contenuti delle deliberazioni del C.C. N. 18 del 30-04-2018 e N. 04 del 01.03.2019, si configura, quindi, come terza fase della Variante Generale avviata con l'illustrazione del Documento Preliminare nella seduta del C.C. del 7.6.2016. Si precisa, inoltre, che la variante si limita a modificare la disciplina della zona D3 senza variazione di superficie, non comportando variazioni nel consumo di suolo.

Tale previsione, risalente ad oltre 10 anni fa in recepimento di una proposta presentata dai privati nei primi anni 2000 e confermata dal PI, è stata ritenuta oggi non più attuale in quanto l'insediamento residenziale risulterebbe esterno al centro abitato e in un contesto prevalentemente produttivo e fortemente condizionato dalle infrastrutture viarie di rango sovracomunale. Inoltre le attrezzature sportive/ricreative non risulterebbero connesse con il sistema insediativo residenziale.



La variante in parola si limita, quindi, a modificare la disciplina della zona D3.

E' stata avviata la fase di confronto con la proprietà finalizzata a superare quella previsione rafforzando il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico così sintetizzabili: adesione ai criteri perequativi approvati dal Consiglio Comunale, in particolare il punto 2.1, con acquisizione al Comune del 26% (pari a circa 10.050 mq reali) delle aree in proprietà, comprendenti:

una porzione di zona F2 con superficie di 6.320 mq, facilitando conseguentemente l'attuazione della previsione di piano (e non oggetto di variante);

una porzione di zona D3, con superficie di 3.728 mq (al netto delle cessioni di legge per standard urbanistici e viabilità) adiacente agli immobili già comunali a seguito della determinazione n. 284 del 15/10/2003 (oggetto di questa variante).

Inoltre si prevede la razionalizzazione della tipologia insediativa con il potenziamento dell'offerta produttiva in un contesto particolarmente idoneo anche per l'accessibilità priva di interferenze con il sistema insediativo residenziale; nonché la valorizzazione degli immobili già acquisiti dal demanio comunale con l'incremento della superficie pertinenziale.

Vi è inoltre una variazione cartografica, come si evince dall'estratto della zonizzazione, nel quale l'area sarà acquisita dal Comune (comprensiva della porzione già acquisita a seguito della determinazione n. 284 del 15/10/2003) e classificata come zona F2 – attrezzature pubbliche di interesse comune – n. 42 servizi alle imprese, mentre la rimanente zona D3 viene disciplinata dalla riformulazione dell'art. 28 delle NTO Zona "D3"- **ESPANSIONE MISTA CORNEDO SUD.**

Si evidenzia inoltre che rispetto allo schema di accordo recepito con deliberazioni del C.C. N. 18 del 30-04-2018 e N. 04 del 01.03.2019, con la Variante si è ritenuto opportuno precisare nelle indicazioni particolari, che la viabilità di accesso, in quanto infrastruttura comune sia alla porzione privata che a quella pubblica, graverà su entrambe proporzionalmente alle rispettive superfici.

Per quanto riguarda le mitigazioni e tutele le stesse sono state introdotte nella riformulazione dell'art. 28 delle NTO prevedendo "Per quanto riguarda gli edifici da destinare prevalentemente ad attività commerciale, la norma del PI ha già introdotto la necessità che, in sede di permesso di costruire, le domande siano corredate da uno "studio plani volumetrico" che definisca:

- gli spazi pedonali (porticati o meno) su cui si affacciano i locali di vendita, gli esercizi pubblici, gli uffici ecc;
- gli spazi pedonali a verde attrezzato di pertinenza alle attività;
- gli accessi carrai ed i parcheggi per i veicoli di rifornimento e clienti.

Oltre alla previsione di mitigazione ambientale/paesaggistica delle aree industriali mediante la realizzazione di barriere verdi, come del resto evidenziato anche dal Valutare che "il PI, all'interno del PQMA, prevede le azioni di mitigazione ambientale e visiva, per le zone produttive, con la realizzazione di barriere verdi e prescrive idonee misure per il contenimento dell'inquinamento luminoso".

L'area oggetto d'intervento non è soggetta a vincoli, non rientra nelle aree di tutela di elementi idrologici, idrogeologici, naturali, paesaggistici e architettonici. La realizzazione dell'intervento previsto dal PI non altera la continuità e la fruibilità degli spazi verdi in quanto si tratta di una zona produttiva già prevista dal piano, al confine del territorio comunale lungo la SP 246, in prossimità degli svincoli della Pedemontana in corso di realizzazione.

La valutazione è stata condotta in osservanza della procedura previste dalla normativa vigente.

Le componenti ambientali analizzate hanno riguardato in particolar modo le componenti fisiche (aria, acqua, suolo e sottosuolo), nonché gli aspetti sociali, insediativi e di gestione e sviluppo del territorio.



VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA, in data 1 ottobre 2019, dalla quale emerge che la Variante Generale del Piano degli Interventi - fase 3 del Comune di Cornedo Vicentino non debba essere sottoposta a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.

ATTESO che in prima dell'attuazione dovrà essere verificato che gli ambiti oggetto di variante non siano interferenti con le specifiche e dedicate aree individuate dal "*Piano di Emergenza Comunale*".

ATTESO che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e nel PQMA – Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale del PI e con le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità ambientali consultate, nonché gli esiti della relazione istruttoria tecnica VincA n. 115/2019.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- Il D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013.

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la Variante Generale del Piano degli Interventi fase 3 nel Comune di Cornedo Vicentino, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente. Devono ottemperarsi le seguenti prescrizioni:

- **prima dell'attuazione** deve essere verificato che gli ambiti oggetto di variante non siano interferenti con le specifiche e dedicate aree individuate dal "*Piano di Emergenza Comunale*".
- **In fase di attuazione**
 - mettere in atto tutte le indicazioni e le misure di mitigazione e/o compensazione previste nel RAP e nel PQMA – Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale del PI;
 - recepire tutte le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate.
 - Recepire gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale:
 - dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:



- A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
- B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
- C. siano rispettate le prescrizioni previste dal parere n. 227 del 28/11/2017 della Commissione Regionale VAS.

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso)
Dott. Luigi-Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VINCA
Dott. Geol. Corrado Soccorso